



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 30293/2022 promossa da:

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_1*) – in persona del suo legale rappresentante *CP_2* – con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Lecce alla via B. Ravenna n. 2 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caiaffa, c.f. *C.F._1*, dal quale è rappresentata e difesa.

Attrice - opponente

contro

CP_3, c.f. *C.F._2*, residente in Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 154, presso lo studio dall'avv. Antonino Colloca, c.f. *C.F._3*, dal quale è rappresentato e difeso.

Convenuto - opposto

CONCLUSIONI

Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10-7-2025, i difensori delle parti si richiamavano ai propri scritti difensivi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 22-12-2022 la società [...]

Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8263/2022, notificato il 17-11-2022, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 80.870,00, oltre interessi e spese, in favore del dott *Controparte_3* sulla base di una pronuncia di lodo arbitrale emessa a seguito di un infortunio occorso al *CP_3* in data 1-9-2020.

L'ingiunta chiedeva emettere i seguenti provvedimenti di giustizia.

In via principale:

- 1) Accertare e dichiarare che il provvedimento emesso dal collegio dei medici configura una perizia contrattuale.
- 2) Accertare e dichiarare l'estensione abusiva del mandato conferito al collegio dei medici in relazione alle valutazioni dell'*an* del sinistro
- 3) Accertare e dichiarare la inopponibilità, non vincolatività della perizia contrattuale.
- 4) Revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo, infondato ed erroneamente concesso.
- 5) Accertare e dichiarare la falsa rappresentazione della realtà circa l'esistenza di un infortunio *in itinere*.

- 6) Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza *Controparte_1* n. 160011547 per assenza di infortunio *in itinere*;
- 7) Accertare e dichiarare l'annullamento della perizia contrattuale per il combinato disposto degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c.

In via subordinata:

- 1) Ridurre le somme riconosciute dal collegio medico.
- 2) Condannare l'opposto alla rifusione di tutte le spese e competenze di lite
- 3) Emettere ogni altro provvedimento del caso.

Parte opponente esponeva quanto segue:

-Con Decreto Ingiuntivo n. 8263/2022, emesso in data 16 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli, veniva ingiunto a *Controparte_1* di corrispondere al Dott. *CP_3* la somma di euro 80.870,00. Tale decreto ingiuntivo veniva notificato in data 17 novembre 2022, unitamente al ricorso monitorio, a mezzo posta elettronica certificata alla società odierna opponente.

-La vicenda si concentra sul contratto di assicurazione per infortuni stipulato in data 30 aprile 2018, tra la *CP_1* e l' *Parte_1*, a copertura dei rischi occorsi al personale medico.

-Il Dott. *CP_3*, medico in servizio presso detta Azienda Sanitaria Locale, denunciava in data 14 settembre 2020 un infortunio avvenuto presso il proprio domicilio, asseritamente verificatosi durante il tragitto dal luogo di lavoro a casa, in particolare all'interno del proprio stabile condominiale.

-In ossequio alla clausola compromissoria di cui all'art. 23 delle condizioni generali di polizza, le parti conferivano mandato ad un collegio medico

Pagina 3 di 14

peritale per la definizione del *quantum* spettante a titolo di indennizzo, composto da un medico per parte e da un terzo perito nominato congiuntamente.

-Le operazioni peritali si svolgevano in tre diverse riunioni e precisamente, in data 4 marzo 2022, in data 16 giugno 2022 e in data 15 settembre 2022, durante le quali emergeva, secondo il perito di parte **CP_1** (Prof. **Persona_1**), l'insussistenza dei presupposti per qualificare l'accaduto come infortunio *in itinere*, in quanto verificatosi in luogo di privata dimora (scala interna condominiale), non rientrante nell'ambito oggettivo indicato dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità dell'infortunio *in itinere*. In particolare, il prof. Dott. **Persona_1** durante le operazioni peritali, osservava che la corretta ricostruzione dell'accaduto aveva messo in luce la dirimente circostanza che il Dott. **CP_3** era scivolato all'interno della propria abitazione oppure mentre scendeva lungo le scale condominiali insieme al suo cane, interrompendo così qualsiasi ipotizzato nesso causale che deve invece sussistere, senza soluzione di continuità temporale, nel tragitto lavoro-casa.

-Il collegio a maggioranza riconosceva al **CP_3** un'invalidità permanente nella misura del 9%, oltre a 120 giorni di inabilità temporanea totale, quantificando l'indennizzo dovuto ai sensi della polizza.

-Sulla base del suddetto esito peritale, il Dott. **CP_3** proponeva ricorso monitorio per il pagamento dell'importo complessivo di € 80.870,00, includendo l'indennizzo e le spese peritali sostenute.

Si costituiva in giudizio, in data 27 marzo 2023, il dott **Controparte_3**, il quale impugnava i motivi di opposizione.

Nel merito ribadiva che l'evento per cui è causa era avvenuto nel tragitto di rientro dal turno di lavoro in data 1° settembre 2020, cadendo all'interno dello stabile condominiale ove era sita la sua abitazione, riferendo che l'infortunio veniva regolarmente denunciato alla compagnia assicurativa, così come previsto dalle clausole della polizza.

Deduceva, inoltre, che ai sensi dell'art. 23 delle condizioni generali di contratto, in caso di controversia sull'indennizzo, le parti erano tenute a ricorrere ad un arbitrato medico irrituale, con decisione demandata ad un collegio costituito da tre medici, contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dall'opponente, che qualificava l'intervento peritale de quo in termini di perizia contrattuale.

Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc e all'esito degli stessi, ammetteva la prova nei limiti di cui alla ordinanza del 22-1-2025.

Esaurita l'attività istruttoria, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e in data 10-7-2025 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Il Tribunale ritiene non condivisibile la qualificazione della decisione del collegio medico come semplice perizia contrattuale. Infatti, l'incarico conferito alla terna peritale aveva natura decisoria e vincolante, comprensiva sia della valutazione del quantum, che dell'an debeatur, come si evince dalla formulazione dell'incarico ("accertare se e quale indennizzo, nei limiti del contratto, spettò al sig. CP_3 ").

Lo scambio di corrispondenza tra le parti e la documentazione prodotta dimostrano che la volontà comune era di attribuire al collegio la funzione di arbitro irrituale, con poteri decisionali (cfr. in particolare all. 5, 6, 8, 9 nella documentazione dell'odierna opposta).

Nel caso di specie, la devoluzione della questione al collegio dei medici ha avuto ad oggetto non soltanto la determinazione del *quantum debeatur*, ma anche l'accertamento dell'*an debeatur*, ovvero del diritto all'indennizzo stesso, in relazione all'evento occorso al Dott. CP_3 . Tale interpretazione risulta confermata dal verbale di insediamento della terna peritale, che esplicitamente indica come mandato quello di accertare “*se e quale indennizzo, nei limiti del contratto, spetti al Sig. CP_3*”, evidenziando l'intento delle parti di demandare al collegio un compito valutativo con valenza decisoria e vincolante.

Si rileva, poi, quanto al preteso abuso di mandato del Collegio, per essersi l'indagine peritale concentrata non solo sull'accertamento del quantum debeatur, ma anche dell'an dell'indennizzo, che non appare esservi stata alcuna alterità rispetto alla comune volontà delle parti in sede di conferimento dell'incarico.

Ed infatti, nel verbale di lodo arbitrale sub 6 del fascicolo di parte opposta si legge, in premessa, che “tra le parti insorgeva controversia circa l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato” e, quindi, sullo stesso an debeatur.

Giova ricordare che, come da orientamento consolidato dalla giurisprudenza “*ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si*

risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato” (Cass. Civ., 14986/2021)

Inoltre, ai sensi dell’art. 1362 c.c., l’intento comune dei contraenti deve essere accertato anche sulla base del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Ebbene, dallo scambio della corrispondenza tra le parti, emerge, in più occasioni, in termini inequivoci, la reciproca volontà di attribuire al collegio medico, costituito ai sensi dell’art. 23 della polizza, la funzione di organo arbitrale, sebbene in forma irrituale, investito di poteri decisorii vincolanti per le parti stesse.

Nel merito, l’opposizione appare fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

Parte opponente ha domandato l’annullamento del lodo arbitrale per falsa rappresentazione della realtà.

La stessa ha dedotto che nel caso di specie, non possa configurarsi un infortunio in itinere; nella prospettazione della compagnia assicurativa, i periti (salvo il prof. *Per_1*) avrebbero basato la loro indagine sull’errore essenziale relativo al luogo di verifica della caduta, erroneamente individuato in itinere (nell’asserito tragitto lavoro-casa), invece che nel luogo di privata dimora del dott. *CP_3* , evidentemente incompatibile con la nozione stessa di “infortunio in itinere”.

Ebbene, il motivo di opposizione appare fondato.

E' pacifico che l'infortunio occorso al dott. CP_3 si sia verificato nell'edificio condominiale, in cui egli risiede, all'esito del tragitto CP_4 .

Tanto emerge dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata.

Nella denuncia di sinistro del 15-9-2020 il dott. CP_3 , medico in servizio presso la Parte_1 , denunciava un infortunio, verificatosi presso il proprio domicilio, asserendo che “durante il tragitto lavoro/casa, dopo aver terminato il normale turno di lavoro, nel fare rientro a casa, cadevo all'interno del mio palazzo” (cfr. pag. 2 doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente)

Nella dichiarazione a firma del CP_3 del 15-10-2020 si legge “Circa la dinamica dell'evento dichiara di essere caduto al terzo piano scivolando sulla scala allagata dall'acqua proveniente dall'8 piano” (doc.16 del fascicolo di parte opponente).

In sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 19-6-2025 il CP_3 , alla domanda *“Se vero che è caduto mentre, all'interno del palazzo del Condominio Via Roma verso Scampia, scala A del Fabbricato G, sito in Napoli alla via Fratelli Cervi n. 108, scendeva le scale con il proprio cane;”* ha risposto : *“ no, all'epoca dei fatti, ho finito il turno del 118 e stavo andando all'interno del mio palazzo, due persone estranee al mio palazzo mi hanno avvertito che si era allagata la scala, pertanto mi hanno consigliato di fare piano e di stare attento. All'interno non mi è sembrato il pavimento particolarmente scivoloso, sono salito lentamente, non potendo prendere l'ascensore che era bloccato. Mentre salivo le scale ha iniziato a scendere ulteriore acqua, io ho appoggiato il piede sul primo*

gradino della rampa di scale in corrispondenza al mio appartamento e sono scivolato, e il corpo ruotando ha picchiato con la zona lombare destra, colpendo il taglio del gradino. Preciso che non ero in compagnia del mio cane.” L’interrogato ha, inoltre, precisato di non essere caduto all’interno del suo appartamento (v.risposta del CP_3 sul capo 6 della memoria istruttoria di parte opponente).

Pacifico è, dunque, tra le parti che l’infortunio de quo si sia verificato all’interno dell’edificio condominiale. Ciò che, invece, diverge nella ricostruzione dei fatti, fornita dalle parti, sono le modalità di accadimento dell’infortunio, posto che secondo la tesi dell’opposto, il CP_3 sarebbe caduto mentre saliva le scale in corrispondenza del proprio appartamento, mentre secondo la tesi della compagnia assicurativa, il predetto sarebbe caduto mentre scendeva le scale, dopo essere rientrato a casa e avere preso il proprio cane. In entrambi i casi non è configurabile, ad avviso di chi scrive, un infortunio sul lavoro *in itinere*.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudicante ritiene di aderire, “l’infortunio in itinere come tale indennizzabile nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile – oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità – come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all’art. 12 del D.lgs n. 38 del 2000 – presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore

assicurato” (Cass. Civ., 9211/2003; Cass. Civ., n.15777/2007; Cass. Civ., 10028/2010).

L'orientamento richiamato, cui questo Tribunale non ritiene di discostarsi, è quello per cui un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perchè si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. L, 16 luglio 2007, n. 15777 (Rv. 598398), cui si rinvia per ulteriori richiami).

Nell'ipotesi in esame, essendo, in ogni caso, incontroverso che il sinistro si è verificato all'interno dell'edificio condominiale, al termine del tragitto *CP_4*, ne deriva che non è ipotizzabile un infortunio in itinere e che l'evento non rientra nella copertura assicurativa di cui all'art. 28 della polizza in esame.

A tutte le considerazioni svolte, va, inoltre, aggiunto che sulla base delle risultanze istruttorie e documentali, acquisite al processo, deve ritenersi che il sinistro in oggetto si è verificato mentre il *CP_3* scendeva le scale con il proprio cane.

Elementi di prova in tale senso si ricavano dalla comunicazione del 7.9.2020 effettuata dall'amministratrice del condominio, *Parte_2* [...], all'Unipol SAI Assicurazioni spa, con la quale la stessa dichiarava di essere stata avvisata da un condomino che c'era un allagamento alla scala A del fabbricato G; che recatasi sul posto, aveva

trovato tutti i condomini per le scale a drenare decine di litri di acqua che fuoriuscivano da un termosifone scoppiato in un appartamento all'ottavo piano; che le scale erano rimaste viscide; che successivamente il CP_3, che abita al terzo piano, nel palazzo, era sceso con il cane ed era scivolato; che il giorno successivo la stessa si era recata a trovarlo a casa. (v.doc.8 del fascicolo di parte opponente)

La dichiarazione suindicata veniva confermata dalla Pt_2 in sede di prova testimoniale. La stessa, infatti, escussa quale teste all'udienza del 19-6-2025, ha riconosciuto come sua la firma apposta in calce alla dichiarazione in parola, precisando che: *“ tutto ciò che è contenuto nella dichiarazione a mia firma è stato scritto da me”*.

Ebbene, se è pur vero che la Pt_2 non assisteva alla caduta del CP_3 e che, quindi, la testimonianza da essa resa è una testimonianza de relato, va tuttavia considerato che alla testimonianza de relato può essere comunque riconosciuto un valore probatorio.

In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza; i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice. (Cassazione n.3137/2016).

Nella fattispecie in esame le dichiarazioni della Pt_2 vertono su circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio (la stessa riferiva, in sede di escussione testimoniale, :*”fui informata della caduta del*

CP_3 da altre persone di cui non ricordo il nome”) e, pertanto, possono essere poste a base del convincimento del giudice.

Va richiamato il principio di diritto già affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 2007 e succ. conf.) e secondo cui "In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità".

Ebbene, nel caso di specie, di fronte ad elementi di convincimento offerti da parte opponente a suffragio della sua ricostruzione dei fatti, ed emergenti dalla dichiarazione della *Pt_2* (doc.8 del fascicolo di parte opponente) e dalla testimonianza della stessa, nessun elemento di prova di segno contrario è stato prodotto da parte opposta.

Quest'ultima, infatti, pur a fronte della puntuale contestazione di parte opponente, non ha fornito prova alcuna dell'accadimento del sinistro secondo le modalità da essa prospettate.

Né può ritenersi influente l'errore materiale relativo alla data del sinistro riportata nella denuncia della **Pt_2** posto che, in base a quanto emerso anche dall'istruttoria testimoniale, non vi è dubbio che la detta dichiarazione si riferisca proprio all'infortunio per cui è causa, occorso al **CP_3**.

Ciò posto, si osserva che, oltre ai motivi disciplinati dall'art. 808-ter c.p.c., il lodo arbitrale può essere impugnato anche per errore essenziale qualora esso derivi da una falsa rappresentazione della realtà, tale da aver inciso in modo determinante sulla volontà degli arbitri. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, affermando che *“in tema di arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame”* (Cass. Civ., n. 13522/2021).

Nel caso in esame, la decisione arbitrale impugnata risulta fondata su una rappresentazione dei fatti divergente da quella emersa in giudizio, avendo il collegio arbitrale ritenuto che il sinistro in questione si fosse verificato mentre il **CP_3** saliva le scale all'interno dell'edificio condominiale, così come dichiarato dal medesimo.

Pertanto, ricorrendo agli estremi dell'errore essenziale di fatto, la domanda di annullamento del lodo arbitrale deve essere accolta.

Tutte le ulteriori domande risultano assorbite, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, considerato opportuno definire il giudizio sulla base del motivo di più immediata e agevole decisione.

Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:

1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.8263/22 del Tribunale di Napoli, annullando il lodo arbitrale del 15-9-2022 per errore di fatto;

2)condanna l'opposto CP_3 al rimborso in favore di parte opponente delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, in data 4-11-2025

Il Giudice

Dott.ssa Luigia Stravino